

ALLEGATO 4**Modelli di rilevazione economici del sistema informativo sanitario****DM 16 febbraio 2001**

Alla luce della necessità di adeguare ed integrare l'acquisizione dei dati economici per finalità di programmazione e di governo della spesa sanitaria le aziende sanitarie a partire dal 2001 sono tenute ad inviare alle Regioni ed alle Province Autonome di appartenenza ed al Ministero della Salute le informazioni richieste, sulla base delle indicazioni impartite dalle stesse Regioni per la compilazione dei modelli:

CE di rilevazione dei dati del conto economico (rilevazione a preventivo ed a consuntivo);

SP modello di rilevazione dello stato patrimoniale;

CP modello di rilevazione dei costi dei presidi ospedalieri;

LA modello di rilevazione dei costi per livelli di assistenza delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

Le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere appartenenti alle Regioni e Province autonome, le quali non abbiano ancora adottato la contabilità economico patrimoniale, provvedono ad assolvere il debito informativo con la compilazione dei modelli LA e RND.

I modelli di rilevazione **CE** a preventivo contraddistinti dal codice 000 e dai codici delle aziende sanitarie devono essere inviati entro il 16 febbraio mentre quelli riepilogativi con codice regionale 999 devono essere inviati entro il 16 marzo; nel lasso di tempo intercorrente fra la scadenza prevista per i modelli 000 e quella dei modelli 999 le Regioni possono provvedere a validare i dati dei modelli economici trasmessi dalle aziende e a comunicare alle stesse eventuali rettifiche da operare.

I modelli di rilevazione **CE** a consuntivo contraddistinti dal codice 000 e dai codici delle aziende sanitarie devono essere inviati entro il 31 maggio mentre quelli riepilogativi con codice regionale 999 devono essere inviati entro il 30 giugno.

I modelli **SP** di rilevazione a consuntivo con codice 000 devono essere inviati dalle aziende entro il 31 maggio, mentre quelli riepilogativi regionali con codice 999 devono essere inviati entro il 30 giugno.

I modelli **CP** devono essere inviati entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento;

I modelli **LA** di rilevazione a consuntivo contraddistinti dal codice 000 devono essere trasmessi entro il 31 maggio mentre quelli con codice 999 devono essere trasmessi entro il 30 giugno.

I dati devono essere trasmessi avvalendosi della rete telematica del sistema informativo sanitario.

Il modello **CE** riporta le voci del conto economico delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere

DM 28 maggio 2001

A seguito dell'intervenuta legge 28 marzo 2001 n.129 di conversione del dl 19 febbraio 2001 n.17, al fine di consentire il monitoraggio, in corso d'anno, della spesa sanitaria, prevede l'obbligo delle Regioni di trasmettere trimestralmente al Ministero i dati relativi ai costi ed ai ricavi aziendali delle aziende sanitarie e ospedaliere, attraverso un modello da adottare con decreto di concerto dei Ministeri della Sanità e del Tesoro.

Pertanto, le aziende sanitarie ed ospedaliere sono tenute, ai sensi dell'art.1 del Decreto Ministeriale, ad inviare trimestralmente alle Regioni i modelli di rilevazione dei costi e dei ricavi, sottoscritti dai direttori generali e, nel caso dei modelli predisposti dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano per le attività sanitarie gestite direttamente, dal responsabile del settore dell'Amministrazione provinciale.

Le tempistiche per l'invio dei modelli con codice 000 sono quelle indicate dall'art.3 ovvero:

- 30 aprile per il I trimestre;
- 31 luglio per il II trimestre;
- 31 ottobre per il III trimestre;
- 31 gennaio per il IV trimestre

Le tempistiche per l'invio dei modelli con codice 999 sono quelle indicate dal comma 2 dello stesso art.3 ovvero:

- 15 maggio per il I trimestre;
- 31 agosto per il II trimestre;
- 15 novembre per il III trimestre;
- 15 febbraio per il IV trimestre

Nel periodo di tempo intercorrente fra la scadenza per l'invio del modello contraddistinto dal codice 000 e la scadenza per l'invio di quello riepilogativo, con codice 999, la Regione ha la possibilità di validare i dati trasmessi dalle aziende e comunicare alle stesse eventuali rettifiche da operare, ferma restando la responsabilità delle medesime ai fini del monitoraggio dell'andamento in corso d'anno della spesa sanitaria.

DM 29 aprile 2003

Considerata la necessità di adeguare ed integrare anche per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico l'acquisizione dei dati economici per finalità di programmazione e di governo della spesa sanitaria con il DM 29 aprile 2003 si è stabilito che i Presidi degli IRCCS inviano alle Regioni ed alle Province Autonome di appartenenza e al Ministero della Salute le informazioni richieste con i modelli di seguito indicati, debitamente compilati sottoscritti dal responsabile dell'area economico finanziaria di ciascun presidio:

- modello CE di rilevazione del conto economico (rilevazione a preventivo trimestrale e a consuntivo);
- modello SP di rilevazione dello stato patrimoniale.

I modelli CE a preventivo devono essere inviati entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento.

I modelli CE a consuntivo devono essere inviati entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, unitamente al modello SP, utilizzando la rete telematica del Sistema informativo sanitario.

I modelli CE di rilevazione trimestrale devono essere inviati con la cadenzazione di seguito indicata::

I trimestre entro il 30 aprile

II trimestre entro il 31 luglio

III trimestre entro il 31 ottobre

IV trimestre entro il 31 gennaio

DM 18 giugno 2004

Il decreto concerne disposizioni in merito al nuovo modello di rilevazione dei costi per livelli di assistenza che le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere sono tenute ad inviare al Ministero della Salute oltre che alle Regioni ed alle Province Autonome di rispettiva appartenenza. Nell'allegato 1 del modello LA che rappresenta in dettaglio i costi generali di gestione. Per ciascuna prestazione si evidenziano le singole componenti di costo disarticolate in:

beni sanitari (sostenuti per l'erogazione della prestazione)

beni non sanitari

Prestazioni sanitarie

Servizi sanitari per l'erogazione delle prestazioni

Servizi non sanitari

Personale del ruolo sanitario

Personale ruolo professionale

Personale ruolo tecnico

Personale ruolo amministrativo

Ammortamenti

Sopravvenienze ed insussistenze

altri costi

Il modello SP riepilogativo dei dati contenuti nello stato patrimoniale del bilancio di esercizio deve essere redatto a consuntivo ed inviato entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento da parte delle aziende mentre il modello regionale codice 999 deve essere inviato entro il successivo 30 giugno. Il modello deve presentare perfetta corrispondenza fra stato patrimoniale e bilancio d'esercizio sia per le risultanze complessive che per le singole voci movimentate.

ALLEGATO 5

Regioni

Finanziamento delle aziende sanitarie e ricorso all'indebitamento

Abruzzo	L'art.16 della legge regionale 24 dicembre 1996 n.146 cita fra le fonti di finanziamento delle aziende il ricorso a forme di indebitamento secondo le modalità ed i limiti previsti dall'art.3 comma 5 lett.f) del dlgs.n.502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni ⁸ .
Basilicata	L'art.4 della legge regionale 27 marzo 1995, n.34 in materia di fonti di finanziamento prevede che le aziende sanitarie, per il finanziamento di investimenti, possano contrarre mutui o accedere ad altre forme di credito, di durata non superiore ai dieci anni, previa autorizzazione regionale che può essere concessa fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi, non superiore al 15% delle entrate diverse dalla quota annuale del fondo sanitario regionale di parte corrente, previste nel bilancio annuale di competenza. Le Aziende possono attivare anticipazioni bancarie con l'Istituto di Credito cui è affiatto il servizio di cassa, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo delle entrate previste in bilancio al netto delle partite di giro.
Calabria	Ai sensi dell'art.4 della legge regionale 23 dicembre 1996 n.43 le aziende possono, per il finanziamento degli investimenti, contrarre mutui o accedere ad altre forme di credito secondo le modalità previste dalla stessa legge che al successivo art.40, in materia di ricorso al credito prevede che alle aziende è fatto divieto, ai sensi dell'art.3, comma 5, lett. f), del dlgs.n.502/1992 ⁹ di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento, fatte salve le ipotesi previste dalla citata disciplina. Il ricorso al credito è consentito, ai sensi del comma 2 dello stesso art.40, nelle sole forme dell'anticipazione di tesoreria per il credito a breve termine e del mutuo o delle forme similari di indebitamento per il credito a medio lungo termine esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento. Ai sensi del successivo art.42 si dispone che i mutui o le altre forme di indebitamento debbano essere previamente autorizzate dalla Regione e la durata del loro ammortamento non debba superare i dieci anni. Al momento dell'autorizzazione la rata annuale di ammortamento del mutuo da contrarre aggiunta a quella dei mutui già in corso di ammortamento non può superare il 15% del totale delle entrate proprie correnti (ricavi e proventi di natura ordinaria o caratteristica evidenziati nel conto economico relativo all'esercizio precedente) previste nel bilancio di competenza ad esclusione della quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente.
Campania	L'art.27 della legge regionale 3 novembre 1994, n.32 prevede, fra le diverse forme di finanziamento del Servizio Sanitario regionale, la possibilità per le aziende sanitarie di contrarre mutui o accedere ad altre forme di credito ai sensi dell'art.3, comma 5 lett.f) del dlgs n.502 del 1992, previa autorizzazione regionale. Le aziende, inoltre, possono contrarre anticipazioni di cassa presso il proprio Tesoriere nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo delle entrate previste nel bilancio di competenza, al netto delle partite di giro.
Emilia Romagna	L'art.6 della legge regionale 23 dicembre 2004 n.29 concernente disposizioni in merito al bilancio, al patrimonio ed agli investimenti delle aziende sanitarie, dispone che la Regione, ai sensi dell'art.119, ultimo comma della Costituzione, può autorizzare l'indebitamento delle aziende sanitarie, allo scopo di finanziare spese di investimento, anche oltre i limiti previsti dall'art.2, comma 2 sexies del dlgs n.502 del 1992, previa motivata ed analitica valutazione dell'idoneità delle aziende stesse a sostenere gli oneri conseguenti. L'art.12 della stessa legge regionale ha abrogato l'art.25 della legge regionale 20 dicembre 1994, n.50 che conteneva disposizioni in materia credito a lungo termine. Gli articoli 23 e 24 della citata legge regionale dispongono in merito al ricorso al credito consentito alle Aziende nelle forme dell'anticipazione di tesoreria ex art.24 della stessa legge per il credito a breve termine mentre per il credito a medio e lungo termine nelle forme del mutuo o similari destinato esclusivamente al finanziamento di spese di investimento.

⁸ Art.2, comma 2 sexies lett.g) del dlgs 30 dicembre 1992 n.502 come modificato dal d.lgs 19 giugno 1999 n.229" la regione disciplina altresì:

fermo restando il generale divieto di indebitamento, la possibilità per le unità sanitarie locali di:

anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale;

- 2) contrazione di mutui e accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento e previa autorizzazione regionale, fino a un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale e interessi, non superiore al quindici per cento delle entrate proprie correnti, a esclusione della quota di fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla regione;

⁹ f) [il divieto alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere di cui all'art. 4 di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento, fatte salve: 1) l'anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo delle entrate previste nel bilancio di competenza, al netto delle partite di giro; 2) la contrazione di mutui o l'accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento e previa autorizzazione regionale, fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi, non superiore al 15 per cento delle entrate proprie correnti previste nel bilancio annuale di competenza, ad esclusione della quota di Fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla regione]

Friuli Venezia Giulia	L'art.7 della legge regionale 19 dicembre 1996, n.49 rubricato "indebitamento" dispone che è fatto divieto alle aziende di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento verso istituzioni finanziarie ad eccezione di: ➤ anticipazioni da parte del Tesoriere nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo dei ricavi previsti nel bilancio preventivo; ➤ contrazione di mutui o accensione di altre forme di credito di durata inferiore ai dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento, fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi, non superiore al 15% dei ricavi previsti nel bilancio preventivo, ad esclusione della quota di parte corrente del fondo sanitario nazionale attribuita dalla Regione. Il ricorso all'indebitamento è autorizzato dalla Giunta regionale fatto salvo il caso in cui sia già contenuto nel programma annuale.
Lazio	La legge regionale 3 agosto 2001, n.16 concernente misure urgenti di contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria all'art.5 detta disposizioni in merito ai limiti di indebitamento, ove si prevede che le aziende abbiano facoltà di contrarre mutui ovvero di ricorrere ad altre forme di indebitamento a medio -lungo termine, previa autorizzazione della Giunta ai sensi dell'art.2, comma 2 sexies lett.g) del dlgs.n.502/1992 e nei limiti in esso previsti ove i relativi oneri siano a carico delle aziende stesse.
Liguria	La legge regionale 8 febbraio 1995, n.10, all'art.45 rubricato " divieto di indebitamento" prevede che la contrazione di mutui o l'accensione di altre forme di credito previste dall'art.3, comma 5 lett.f) del dlgs n.502 del 1992, siano autorizzate dalla Giunta regionale e che quest'ultima, a tal fine, debba individuare le entrate proprie in base alle quali determinare la capacità di indebitamento
Lombardia	Con delibera n. 921 del 2005 la Regione ha disciplinato le procedure relative all'autorizzazione alle aziende sanitarie per l'accensione di mutui per investimenti ai sensi dell'art.4, comma 9, della legge regionale 20 dicembre 2002, n.32 ove si ribadisce che alle Aziende Sanitarie Locali e alle Aziende Ospedaliere si applica, in materia di accensione di altre forme di credito, la normativa di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ed in particolare all'art. 2 sexies, lettera g, punto 2, introdotto dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 299, che stabilisce che le Aziende sanitarie possono contrarre mutui ed accedere ad altre forme di credito, di durata non superiore a 10 anni, per il finanziamento di spese di investimento e previa autorizzazione regionale, fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale e interessi, non superiore al 15% delle entrate proprie correnti, ad esclusione della quota di FSN di parte corrente attribuita alla Regione.
Marche	La legge regionale 17 luglio 1996, n.26 in materia di riordino del servizio sanitario, prevede all'art.34 che fra le fonti di finanziamento delle aziende sanitarie ed ospedaliere rientri anche la contrazione, previa autorizzazione della Giunta regionale, di mutui ovvero l'accesso ad altre forme di credito ai sensi di quanto previsto dall'art.3, comma5 lett.f) del dlgs 30 dicembre 1992, n.502..
Molise	La legge regionale 14 maggio 1997, n.12 cita fra le fonti di finanziamento elencate all'art.2 anche la possibilità per le aziende di contrarre mutui o accedere ad altre forme di credito di durata, in ogni caso non superiore ai dieci anni, per il finanziamento di investimenti previa autorizzazione regionale. Tale autorizzazione alla contrazione di mutui o all'accensione di altre forme di credito può essere concessa fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi, non superiore al 15% del valore costituito dalla somma consolidata regionale delle poste dei bilanci economici annuali delle ASL, al netto della quota del fondo sanitario di parte corrente attribuita alla Regione.
Piemonte	Nell'ambito del Tit. VII della legge regionale 18.gennaio 1995, n.8 l'art.45 rubricato "indebitamento" rinvia al divieto di indebitamento contenuto nell'art.3, comma5 lett.f) del dlgs 30 dicembre 1992 n.502 (abrogato, peraltro, dall'art. 3, comma2, del dlgs 19 giugno 1999 n.229) fatte salve: 1) l'anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo delle entrate previste nel bilancio di competenza, al netto delle partite di giro; 2) la contrazione di mutui o l'accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento e previa autorizzazione regionale, fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi, non superiore al 15 per cento delle entrate proprie correnti previste nel bilancio annuale di competenza, ad esclusione della quota di Fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla regione. La contrazione di mutui o l'accensione di altre forme di credito previste dal citato art.3, sono autorizzate dalla Giunta che può in presenza di provate necessità prestare garanzie fideiussorie.
Provincia Autonoma di Bolzano	L'art.16 della Legge provinciale 5 novembre 2001 n.14 prevede il divieto per l'azienda sanitaria di ricorrere a forme di indebitamento ad eccezione dei casi in cui la contrazione dei mutui o l'accesso ad altre forme di credito non ultra decennale per il finanziamento di investimenti siano autorizzati dalla Provincia comunque entro il limite dell'ammontare complessivo delle relative rate non superiore ad una quota stabilita dalla Giunta provinciale. L'azienda inoltre, può attivare anticipazioni di cassa con l'istituto di credito fino alla concorrenza di un dodicesimo rapportato all'ammontare dei ricavi inerenti al valore della produzione, desunti dal conto economico preventivo annuale dell'esercizio cui la linea di credito si riferisce.
Provincia Autonoma di Trento	Non è dato rinvenire alcuna disposizione in materia nella legge provinciale 1 aprile 1998, n.10 e s.m.i. e neppure nelle delibere adottate annualmente dalla Giunta per dettare disposizioni in merito al finanziamento delle funzioni del Servizio sanitario provinciale. In materia di indebitamento degli enti locali le vigenti

disposizioni prevedono che il ricorso all'indebitamento è consentito unicamente per finanziare le tipologie di investimento previste in un apposito regolamento e solo nel caso in cui l'importo annuale dei debiti da contrarre sommato a quello dei debiti precedentemente contratti non sia superiore al 25 % delle entrate correnti, risultanti dal rendiconto del penultimo esercizio debba tenersi presente la somma

Puglia L'art.5 della legge regionale 30 dicembre 1994, n.38 prevede quali siano le fonti di finanziamento delle aziende sanitarie fra le quali annovera la contrazione di mutui o l'accesso ad altre forme di credito di durata, comunque, non superiore ai 10 anni al fine di finanziare investimenti e previa autorizzazione della regione che può essere concessa fino ad un ammontare complessivo delle relative rate per capitale e interessi non superiore al 15% delle entrate proprie correnti previste nel bilancio annuale di competenza ad esclusione della quota del fondo sanitario regionale di parte corrente di competenza.

Toscana L'art.30 bis della legge regionale 24 febbraio 2005 n.40 disciplina specificamente la materia dell'indebitamento delle aziende sanitarie e degli Enti per i servizi tecnico amministrativi (ESTAV) prevedendo la possibilità per gli stessi di contrarre indebitamento, previa autorizzazione regionale, fino ad un massimo di venti anni, unicamente per il finanziamento di spese di investimento e fino ad un ammontare complessivo delle relative rate non superiore al 25% delle entrate proprie correnti, ad esclusione della quota di fondo sanitario regionale di parte corrente attribuita alle stesse aziende. Le aziende possono essere autorizzate a rinegoziare il proprio indebitamento allungandone la scadenza. L'autorizzazione da parte della Giunta regionale viene rilasciata con deliberazione adottata previa verifica della congruità tra la tipologia dell'investimento e la durata del finanziamento, nonché previa analisi e valutazione economica della capacità delle aziende di far fronte agli oneri finanziari conseguenti.

In casi eccezionali, le aziende possono essere autorizzate, con motivata deliberazione, a contrarre l'indebitamento oltre i limiti indicati in tal caso la Giunta assicura la copertura degli oneri di ammortamento del debito a valere sul fondo sanitario regionale.

Sardegna L'art.51 della legge regionale 26 gennaio 1995 n.5 dispone il divieto di indebitamento per le aziende sanitarie fatte salve le ipotesi di cui al dlgs n.502/1992 art.3 comma 5 lett.f).

Umbria Nella legge regionale 19 dicembre 1995, n.51 l'art.11 in materia di fonti di finanziamento delle aziende sanitarie regionali prevede che le aziende possano, ai sensi dell'art.3, comma 16, della legge 27 dicembre 2003 n.350, ricorrere all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti, compatibilmente con la situazione economico finanziaria e che tale giudizio di compatibilità deve essere espresso dal Collegio sindacale dell'azienda. Il ricorso all'indebitamento deve essere autorizzato dalla Giunta, previa motivata ed analitica valutazione dell'idoneità delle aziende a sostenere gli oneri conseguenti. La disposizione prevede, inoltre, la nullità degli atti di indebitamento adottati dall'azienda al di fuori dei limiti indicati dalle norme. Infine, per far fronte a momentanee esigenze di cassa le Aziende possono attivare anticipazioni con il proprio tesoriere nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo delle entrate previste nel bilancio preventivo economico dell'esercizio in corso.

Valle d'Aosta L'art.1 della legge regionale 16 luglio 1996 n.19 in materia di fonti di finanziamento dell'azienda sanitaria della Valle d'Aosta prevede che, per il finanziamento di spese di investimento, l'azienda possa contrarre mutui o accedere ad altre forme di credito di durata non ultra decennale previa autorizzazione regionale che può essere concessa fino ad un ammontare complessivo delle relative rate non superiore al 15% del valore costituito dalle poste del bilancio di previsione annuale delle aziende relative alle voci elencate al comma 2 dello stesso articolo con esclusione degli importi da investimenti.

Veneto L'art.5 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 che disciplina e fonti di finanziamento delle aziende prevede ai commi 2 e 3 che l'azienda, per il finanziamento degli investimenti, possa contrarre mutui o accedere ad altre forme di credito di durata non superiore ai dieci anni, previa autorizzazione regionale che è subordinata al rispetto di un limite quantitativo rappresentato dal fatto che l'ammontare complessivo delle rate per capitale ed interessi non deve superare il 15% del valore costituito dalla somma consolidata regionale delle poste dei bilanci preventivi economici annuali delle aziende al netto della quota del fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla Regione.